

**CONTRATTO DI ADESIONE ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO (LOTTO 1), SVOLTA DALL'ASLTO3 A FAVORE DELL'AIC1. PERIODO 01/10/2022 - 30/09/2026. IMPORTO ASLTO4 PER 48 MESI: EURO € 1.384.525,88 IVA ESCLUSA (22%). CIG DERIVATO N. 9168118A4E.**

**TRA**

**AZIENDA SANITARIA LOCALE ASLTO4** – con sede legale in Chivasso (TO), Via Po, 11 CF./P.IVA C.F. 09736160012 nella persona del Dott. Ugo Pellegrinetti nato a Castellamonte (TO) il 08.03.1966, in qualità di Direttore della Struttura Complessa Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ASL TO4, che interviene e stipula in nome e per conto dell'Azienda medesima (di seguito "ASLTO4"/"Azienda Sanitaria"/"Stazione appaltante"/"Cliente")

**E**

**l'Impresa Poste Italiane S.p.a.**, con sede legale in Roma – 00144 – Partita IVA 01114601006 - indirizzo pec: [venditepa@pec.posteitaliane.it](mailto:venditepa@pec.posteitaliane.it) nella persona del Signor Fabio Adami, nato a Roma (RM) il 26/07/1966 C.F. DMAFBA66L26H501J – che interviene nel presente atto in qualità di procuratore giusta procura Rep. n. 54455 del 29/10/2020, conservata agli atti dell'Impresa Poste Italiane Spa (di seguito nominata, per brevità, anche e solo "Società"/ "Soggetto aggiudicatario")

**PREMESSO**

- con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL TO3 n° 501 del 29.07.2020 è stata indetta procedura di gara, per l'affidamento di: "Appalto specifico, nell'ambito dello SDA-PA servizi postali; relativo ai servizi di raccolta e recapito (Lotto 1) e ai servizi a monte e a valle del recapito (Lotto 2) occorrente alle ASL/ASO DELL'AIC 1: ASL TO3 – ASL TO4 – ASL TO5 – ASL CITTA' DI TORINO – AOU SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASANO e alle seguenti aziende regionali: Asl Di Asti – Asl Alessandria - Aou Città Della Salute e della Scienza di Torino – Asl Novara – Asl Cuneo Cn1 - Asl Biella - durata 48 mesi + opzione rinnovo 36 mesi con aggiudicazione, lotto per lotto, secondo i criteri di cui al capitolato di gara, per un importo annuo a base d'asta: Lotto 1) pari a € 2.309.471,56 oltre iva – Lotto 2) € 289.676,08 = oltre iva approvando, nel contempo, il Capitolato D'oneri e relativi allegati.
- a seguito dell'esperimento di tutte le procedure di gara, con determinazione della S.C. Provveditorato dell'ASL TO3 n. 1069 del 16/07/2021 è stata disposta l'aggiudicazione del servizio (Lotto 1) all'Impresa Poste Italiane Spa alle condizioni tutte di cui al capitolato speciale di appalto, al progetto tecnico presentato e alle condizioni economiche di cui all'offerta allegata al presente contratto
- l'ASL TO3 ha provveduto alla verifica del possesso in capo all'impresa e al subappaltatore dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi.: CASELLARIO persone fisiche e imprese; D.U.R.C.; DISABILI; CERTIFICATO FALLIMENTARE; CASELLARIO INFORMATICO; ACCERTAMENTO PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE. Per quanto riguarda le informazioni antimafia, la Prefettura di Torino ha dichiarato che trattasi di soggetto per il quale è esclusa la documentazione antimafia;
- che con determinazione ASLTO4 n. 585 del 14/07/2022 è stato preso atto della determinazione n. n. 1069 del 16/07/2021 dell'ASLTO3 di cui sopra, per un importo complessivo



ASLTO4 per quarantotto mesi pari a Euro 1.384.525,88 iva di legge esclusa, - CIG Derivato n. 9168118A4E;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO**

Oggetto del presente contratto è l'affidamento del servizio Postale – Lotto 1 – servizi di raccolta e recapito per l'ASL TO4 alle condizioni tutte di cui al Capitolato speciale di appalto, del progetto tecnico presentato e alle condizioni economiche di cui all'offerta economica allegata in copia al presente atto sotto la voce "1" per un importo complessivo quadriennale per l'ASL TO4 di affidamento pari a € 1.384.525,88 iva esclusa;

### **ART. 2. DURATA DEL CONTRATTO. OPZIONI E RINNOVI.**

Il servizio ha durata di 48 mesi, dal 01/10/2022 - 30/09/2026.

Decorso 48 mesi, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori eventuali mesi 36, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

In tale occasione potranno essere eventualmente rinegoziate le condizioni contrattuali.

E' escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

L'Azienda Sanitaria ha facoltà di attivare l'opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 per mesi 6 ed è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione appaltante.

### **ART. 3. IMPORTO DEL CONTRATTO**

L'importo presunto complessivo relativo all'affidamento della presente servizio per l'ASL TO 4 è di € 1.384.525,88 Iva esclusa (22%) per 48 mesi ai prezzi unitari riportati nell'offerta economica allegata al presente atto sotto la voce "1", contenente i fabbisogni di pertinenza dell'ASLTO4.

### **ART. 4. PREZZI**

Fatto salvo quanto previsto all'articolo che segue, i prezzi unitari di aggiudicazione (nell'offerta economica allegata al presente atto sotto la voce "1"), devono restare fissi ed invariati per tutta la durata dell'appalto e sono comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del presente contratto, con la sola esclusione dell'IVA.

### **ART. 5. REVISIONE PREZZI**

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 la revisione viene operata a seguito di espressa richiesta del soggetto contraente all'Azienda Sanitaria sulla base di una istruttoria condotta e conclusa dal DEC secondo le seguenti modalità:

- per il primo anno di decorrenza contrattuale i prezzi di aggiudicazione rimangono fissi ed invariati;

- a partire dal secondo anno i prezzi di aggiudicazione potranno essere adeguati nella misura corrispondente alla variazione dei prezzi al consumo ISTAT-FOI per l'anno precedente.

La richiesta di revisione prezzi, motivata e documentata, dovrà essere inoltrata all'Azienda Sanitaria entro il termine perentorio e decadenziale di sei mesi decorrenti dalla data di maturazione di tale diritto e comunque entro il termine di sei mesi dalla data di scadenza del contratto stesso.

### **ART. 6. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PER L'ASL TO4**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 101 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , il R.U.P verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto avvalendosi del Direttore dell'esecuzione. In particolare, il D.E.C. provvederà alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto e alla



verifica della conformità delle prestazioni, nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'emissione degli ordinativi, alla liquidazione delle fatture, all'avvio dell'eventuale revisione prezzi nonché alla contestazione delle inadempienze riscontrate e alla richiesta al RUP di applicazione delle penali.

Per l'ASLTO4, il Direttore dell'Esecuzione è il Direttore della S.C. Affari Istituzionali – Legali – C.N.U. dell'ASLTO4, Dott.ssa Gabriella CHIAPETTO.

#### **ART. 7. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI.**

Le fatture di pertinenza dell'ASLTO4, dovranno essere inoltrate direttamente all'ASLTO4 e dovranno essere redatte secondo le norme in vigore e con esplicito riferimento al numero d'ordine contabile dell'ASL TO4. La fattura deve essere redatta con esplicito riferimento al numero d'ordine ed al Codice Univoco Ufficio che per l'ASLTO4 è: G9K5L3.

La fattura per l'ASL TO4 dovrà essere intestata ed inoltrata in formato elettronico direttamente alla:

- Azienda Sanitaria Locale TO4 – Via Po n. 11 – 10034 Chivasso (TO) –  
codice fiscale e partita IVA n. 09736160012.

Ai sensi dell'art. 102, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i pagamenti sono disposti previo accertamento, da parte del Direttore dell'Esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prestazioni dovute dall'esecutore del contratto.

I mandati di pagamento saranno emessi, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs n. 231/2002 e s.m.i., entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura al netto dell'I.V.A..

In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i., il Cliente riconoscerà a Poste, su base giornaliera, un interesse di mora calcolato in misura pari al tasso di riferimento (determinato secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2) maggiorato di otto punti percentuali, nonché l'importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno (escluso da Iva per mancanza del presupposto impositivo), fatta salva l'eventuale prova del maggior danno

#### **ART. 8. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Ai sensi e per gli effetti della L. 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2010 n. 217, l'impresa dovrà comunicare all'ASLTO4 la lista dei conti correnti dedicati che utilizzerà per ogni transazione inerente l'appalto in oggetto, corredata dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare. In base alla normativa summenzionata "Piano straordinario contro le mafie" tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario dedicato (c.d. obbligo di tracciabilità), pena la nullità assoluta del contratto di appalto. A tal fine il Codice Identificativo Gara (C.I.G. derivato) attribuiti dall'ANAC per l'ASL TO4 è il seguente: **9168118A4E**.

#### **ART. 9. PERSONALE**

La Società si impegna ad utilizzare per le prestazioni contrattuali proprio personale regolarmente contrattualizzato e per il quale solleverà l'Azienda Sanitaria da qualsiasi responsabilità in merito a retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni.

#### **ART. 10. MISURE PER LA SALVAGUARDIA DELL'OCCUPAZIONE**

Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto la Società si obbliga ad applicare integralmente, per tutti gli addetti, soci o dipendenti, tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga altresì:

- ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci;



- ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario come indicato nel progetto di assorbimento e nell'offerta tecnica.

#### **ART. 11. VERIFICA DI CONFORMITA'**

La Società è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita del servizio; è responsabile, inoltre, dell'osservanza di leggi e regolamenti vigenti in materia di commercio relativo alla tipologia del servizio. Il servizio in oggetto è soggetto a verifica di conformità ai sensi dell'art. 102, comma 2, al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel disciplinare di gara e tecnico e delle norme contrattuali. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura del servizio e del suo valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto oppure da apposita commissione. Successivamente alla verifica di conformità, si può procedere al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto ("cauzione definitiva").

#### **Art. 12. TESORERIA DELL'ASL TO4**

La Tesoreria dell'ASLTO4 è attualmente INTESA S. PAOLO S.P.A, filiale di IVREA, Piazza Balla 7 - 10015 Ivrea - IBAN IT81S0306930540100000046184.

E' obbligatorio indicare la causale di ogni versamento effettuato a favore dell'ASL TO4.

#### **ART. 13. MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a), per un valore pari al 50% sull'importo stimato di 48 mesi.

#### **ART. 14. VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO**

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al soggetto esecutore del contratto non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'ASLTO4 fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 187 dell'11 maggio 1991, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel disciplinare di gara. Nei sessanta giorni successivi l'ASL TO4 può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precedente comma, non risultino sussistere i requisiti 'antimafia' (certificazione o informativa antimafia) ex art. 9 del D.P.R. 252/1998, ora artt. 84 e seguenti del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i suddetti 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti dell'ASLTO4 tutti gli effetti loro attribuiti per legge.

#### **ART. 15. CESSIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 la Società è tenuta ad eseguire in proprio i servizi e le attività comprese nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016.

#### **ART. 16. CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

Ai sensi dell'articolo 106 del Codice, ai fini dell'opponibilità all'ASLTO4, l'eventuale cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere alla stessa notificata. Essa è efficace e opponibile all'ASLTO4 qualora questa non



la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l'ASLTO4 cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato. L'ASLTO4 potrà concedere la cessione nei confronti di un solo beneficiario.

#### **ART. 17. CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITA' DI ECCEZIONI**

La Società non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente contratto. Tutte le riserve che la Società intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'ASL TO4 e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati la Società decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'ASLTO4 che emanerà gli opportuni provvedimenti.

#### **ART. 18. OSSERVANZA MISURE P.T.P.C. E NORME CODICE DI COMPORTAMENTO**

La Società è tenuta al rispetto delle misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dall'ASL TO4 (consultabile sul sito ASL TO4 alla sezione Amministrazione Trasparente) nonché delle norme riportate nel Codice di Comportamento di cui deliberazione del Direttore Generale n. 907 del 20/07/2018.

#### **ART. 19. INADEMPIENZE**

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti, per la loro gravità, l'immediata risoluzione del contratto, l'ASLTO4 contesta, mediante lettera inviata a mezzo Pec le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a dieci giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria da parte del DEC, dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP). In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dall'esecutore del contratto e delle ragioni per le quali l'ASLTO4 ritiene di disattenderle.

#### **ART. 20. PENALITA' - SISTEMA SANZIONATORIO**

La Società contraente incorre nelle penalità in caso di inadempienze e per ritardo nelle prestazioni dovute fatti salvi i casi di forza maggiore od imputabili all'ASLTO4; in tali casi però l'onere della prova grava sul contraente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano le principali penali:

- mancata esecuzione o esecuzione parziale anche di una sola delle prestazioni relative ai servizi oggetto del contratto;
- inosservanza delle modalità ed i tempi previsti nel disciplinare tecnico o in conformità alle disposizioni impartite;
- ritardi, sospensioni o interruzioni nel servizio da parte delle risorse dedicate;
- mancata sostituzione dei lavoratori assenti nei tempi indicati;
- inadeguatezza riscontrata nell'esecuzione delle mansioni da parte del personale;
- mancato rispetto di quanto previsto relativamente alla qualità del servizio offerto;
- comportamento contrario al P.T.P.C. e alle norme del Codice di Comportamento di cui all'articolo 18 precedente del presente contratto.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'ASLTO4.

L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo la Società dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale. La struttura dell'ASLTO4 preposta alla direzione dell'esecuzione vigila sull'operato della Società, al fine di accertare il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La Società è tenuta all'erogazione delle prestazioni oggetto dell'appalto con piena assunzione di responsabilità sui risultati, sulle attività e sui processi funzionali all'erogazione



del servizio stesso. Qualora la Società non intervenisse a sanare tempestivamente l'incompletezza o la mancanza degli interventi effettuati e gli addebiti ricevuti, oppure a contestare l'esito delle verifiche effettuate, l'ASLTO4 potrà applicare le penalità previste per le contestazioni addebitate. Le somme dovute a titolo di penale sono escluse da IVA, ai sensi dell'art. 15 del DPR N. 633/72. Nel caso in cui le Poste abbia maturato penali, si conviene che le stesse vengono recuperate mediante emissione di nota di debito (fuori campo IVA ex art. 15 del DPR n. 633 del 26/10/72 e succ mod) da parte del Cliente. L'importo della suddetta nota di debito sarà pagato da Poste entro 60 giorni dalla data di emissione, con accredito sul ccp indicato dal Cliente o eventualmente previa autorizzazione di Poste, in compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dal Cliente.

L'ammontare delle penalità sarà addebitata sulla garanzia definitiva, solo laddove i crediti del soggetto aggiudicatario non bastassero. Nel caso d'incameramento totale o parziale della garanzia, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare, entro il termine fissato dall'ASLTO4. L'ammontare della penale varia a seconda della gravità dell'inadempienza accertata. Le penali dovute per inadempienza o ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e sono determinate in relazione alla loro gravità e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale (vd. Art. 113 bis bis, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e smi). Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'ASLTO4. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo la Società dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

#### **ART. 21. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 1456 C.C.**

Come previsto dall'art. 1456 c.c., il contratto si risolve di diritto, mediante provvedimento motivato e previa comunicazione dell'avvio del procedimento stesso, nei seguenti casi:

- a) presenza della ditta nel casellario informatico ANAC - Annotazioni riservate - per segnalazioni di gravi inadempienze;
  - b) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
  - c) qualora gli accertamenti antimafia effettuati tramite la procedura BDNA del Ministero degli Interni risultino positivi;
  - d) qualora le transazioni non siano eseguite con strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni come previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
- L'ASLTO4 si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere i contratti anticipatamente in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la stessa, qualora disposizioni legislative, regolamentari o autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. Nel caso previsto nelle precedenti lettere a), b), c), d), la Società, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'ASLTO4 è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra ditta. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l'ASLTO4, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria

#### **ART. 22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto si può risolvere con provvedimento motivato e previa comunicazione dell'avvio del procedimento, nei casi previsti dall'art. 108 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e nei seguenti casi:

- a) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- b) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- c) per ripetute inadempienze che abbiano comportato l'applicazione di penali nell'arco di un breve periodo di tempo;



- d) nel caso in cui ripetute inefficienze nella gestione del servizio abbiano comportato gravi ripercussioni sulla attività sanitaria dei reparti/servizi utilizzatori;
- e) nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali previsti;
- f) interruzione non giustificata del servizio;
- g) subappalto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- h) cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- i) gravi e reiterate negligenze nell'espletamento del servizio;
- j) ulteriori inadempienze della Ditta aggiudicataria dopo la comminazione di più penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno;
- k) gravi inadempienze, tali da pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
- l) comportamento del fornitore contrario al P.T.P.C. e alle norme del Codice di Comportamento dell'ASL TO4.

Nei casi previsti alle precedenti lettere a) e b) il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nell'immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti che l'ASLTO4 dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altro soggetto.

#### **ART. 23. RECESSO UNILATERALE**

Ai sensi dell'art. 1376 del codice civile, l'ASL TO4 ha la facoltà di recedere dal contratto nei seguenti casi:

- in caso di mutamenti nella natura giuridica e/o nell'organizzazione funzionale e/o territoriale che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, facendo venire meno la necessità della prestazione oggetto del presente contratto;
- per motivate esigenze di pubblico interesse;
- qualora nel corso della validità del periodo contrattuale, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP o Società di Committenza Regionale) ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 e successive modificazioni, aggiudicasse il servizio in oggetto.

Al verificarsi delle suddette condizioni, il recesso si attua con semplice preavviso di giorni 30, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione dei documenti di gara di rinunciare. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Dalla data di efficacia del recesso, il soggetto fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASLTO4. In tal caso, la Società avrà diritto al pagamento delle prestazioni, purché correttamente eseguite a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

#### **ART. 24. SCIOPERO**

In caso di sciopero dei dipendenti, la Società sarà tenuta a darne comunicazione all'ASLTO4, in via preventiva e tempestiva. Nel caso in cui si protraesse oltre le 48 ore continuative, la Società è tenuta ad assicurare le lavorazioni urgenti. Si applicano, comunque, le disposizioni di cui alla L. 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche e integrazioni attenendosi al disposto "Per la tutela dei servizi minimi essenziali" rientrando il servizio oggetto dell'appalto in tale casistica.

#### **ART. 25. DUVRI E TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Fermo restando l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme antinfortunistiche vigenti in particolare alle cautele dettate dal D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i., relativamente alla sussistenza dei rischi interferenti si allega al presente contratto, ai sensi dell'art. 26 comma 3 D.Lvo. 81/08, il relativo DUVRI il quale, essendo documento "dinamico" potrà essere aggiornato tra le parti in caso se ne ravvisasse la necessità.



**ART. 26. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ATTI DI GARA, ASLTO3 E ASLTO4. RINVIO AL CAPITOLATO SPECIALE, E AL CONTRATTO ASLTO3 E AD ALTRE NORME.**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nel prosieguo del presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Le caratteristiche e le modalità della fornitura sono dettagliatamente descritte nel capitolato speciale di gara e nel contratto adottato dall'ASLTO3 che si intendono parti integranti del presente atto, benché non allegate.

L'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, il suddetto capitolato e il relativo contratto adottati dall'ASLTO3, anch'esso di cui sopra.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia a tutta la documentazione di gara predisposta dall'ASL TO3, trovando applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale di gara e del contratto e tutti gli atti connessi, espressamente accettati dal soggetto aggiudicatario senza condizione o riserva alcuna, i quali, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, oltre all'obbligo da parte dell'impresa contraente di adempiere a quanto dichiarato nella documentazione tecnica prodotta e valutata in sede di gara. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei relativi allegati, si farà riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile. L'esecuzione del contratto sarà altresì regolata dalle Linee Guida dell'ANAC concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici. Infine l'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanati con particolare riferimento al settore oggetto del presente contratto anche se in contrasto con le disposizioni del Capitolato.

Formano parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati: a) l'offerta economica presentata dall'Appaltatore; b) polizza fideiussoria n° FDI 281891/22 stipulata con Banca Popolare di Sondrio in data 29/11/2022 a garanzia degli obblighi assunti relativamente al servizio di cui trattasi per un importo di € 55.381,04; c) certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall'INPS e dall'INAIL territorialmente competenti in possesso dell'ASLTO3.

Si allegano materialmente il Patto di Integrità e il DUVRI, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**ART. 27. FORO COMPETENTE**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione. Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della controversia, le parti contraenti, per l'ASLTO4, riconoscono come unico foro competente esclusivamente il foro di Ivrea.

**ART. 28. SPESE DI CONTRATTO, REGISTRAZIONE E VARIE**

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Le spese relative all'imposta di bollo, assolto in modo virtuale ex art. 15 D.P.R. 642/72, di eventuale registrazione ed ogni altra spesa accessoria sono a completo carico del soggetto contraente. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; tali dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Il presente contratto informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate. Pertanto, la data del presente atto sarà quella riportata dalla firma digitale dell'ultimo firmatario.

La presente scrittura privata sarà inviata al fornitore tramite posta elettronica certificata.

**ART. 29. RISERVATEZZA**



I dati raccolti saranno trattati in conformità a quanto disposto dal R.G.P.D. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

L'Appaltatore, nominato "Responsabile esterno del trattamento di dati", si impegna a garantire l'osservanza delle norme di legge in materia di tutela della privacy ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. del "Codice in materia di dati personali", dal Regolamento UE n. 679/2016 sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) e del regolamento in materia dell'ASL TO4.

Si rinvia inoltre all'art. 25 "Obblighi di riservatezza" del disciplinare di gara.

#### **ART. 30. CLAUSOLA FINALE**

Il presente contratto, i suoi allegati e gli altri atti e documenti nello stesso richiamati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena ed esatta conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; di conseguenza quanto pattuito con il presente atto non verrà sostituito o modificato da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e/o dall'ordinativo di fornitura, continuando, con essi, a regolare il rapporto contrattuale tra le parti; in ipotesi di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su tutte quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà in deroga/modifica e/o integrativa delle parti manifestata per iscritto.

Chivasso,

Per l'Impresa Poste Italiane Spa

Il Procuratore

Il Sig. Fabio Adami

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore della S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi

Dott. Ugo Pellegrinetti

FIRMATO DIGITALMENTE

Il sottoscritto Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole, patti e condizioni di seguito indicate: art. 2 (Durata del contratto. Opzioni e rinnovi), art. 5 (Revisione prezzi); art. 18 (Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni) ; art. 22 (Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.); art. 24 (Recesso unilaterale) ; art. 27 (Foro competente); art. 30 (Clausola finale).

Per l'Impresa Poste Italiane Spa

Il Procuratore

Il Sig. Fabio Adami

FIRMATO DIGITALMENTE



**CONTRATTO DI ADESIONE ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO (LOTTO 1), SVOLTA DALL'ASLTO3 A FAVORE DELL'AIC1. PERIODO 01/10/2022 - 30/09/2026. IMPORTO ASLTO4 PER 48 MESI: EURO € 1.384.525,88 IVA ESCLUSA (22%). CIG DERIVATO N. 9168118A4E.**

#### **PATTO DI INTEGRITÀ'**

**Tra**

Azienda Sanitaria Locale TO4 – con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Chivasso, via Po 11 (di seguito e per brevità "ASL TO4")

**e**

**l'Impresa Poste Italiane S.p.a.**, con sede legale in Roma – 00144 – Partita IVA 01114601006 - indirizzo pec: [venditepa@pec.posteitaliane.it](mailto:venditepa@pec.posteitaliane.it) nella persona del Signor Fabio Adami, nato a Roma (RM) il 26/07/1966 C.F. DMAFBA66L26H501J – che interviene nel presente atto in qualità di procuratore giusta procura Rep. n. 54455 del 29/10/2020, conservata agli atti dell'Impresa Poste Italiane Spa

#### **Premesso**

1. che per "Patto di Integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente sia indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione;
2. che con l'inserimento del "Patto di Integrità" nella:
  - a) documentazione di gara si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento;
  - b) lettera di affidamento/lettera di incarico/contratto si intende garantire una corretta e trasparente esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

**Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue:**

#### **ART. 1**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del Patto.

#### **ART. 2**

Il Patto di Integrità costituisce parte integrante della procedura di gara e/o del contratto stipulato con l'ASL TO4.

#### **ART. 3**

Il Patto di Integrità deve essere presentato:



- insieme alla documentazione richiesta dal bando e/o dal disciplinare di gara da ciascun offerente, per lavori, forniture e servizi, quale condizione di ammissione alle procedure di gara;
- insieme alla lettera di affidamento/lettera di incarico/contratto da ciascun affidatario in caso di aggiudicazioni senza previa procedura di gara.

#### **ART. 4**

Il Patto di Integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della ditta offerente, in caso di A.T.I./Consorzi di imprese, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppate, nonché dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici della prestazione.

#### **ART. 5**

Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'ASL TO4 e di tutti i potenziali contraenti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione, consistente, tra l'altro, nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente sia indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione o valutazione da parte della stazione appaltante.

#### **ART. 6**

Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti dell'ASL TO4 impiegati in ogni livello nell'esecuzione di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto di Integrità, le cui finalità condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto.

#### **ART. 7**

La sottoscritta ditta dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento dell'ASL TO4, approvato con deliberazione n. 907 del 20/07/2018 e pubblicato su "Amministrazione trasparente → Atti generali → Codici disciplinari e Codici di Condotta" e di impegnarsi a rispettare i principi in esso enunciati.

#### **ART. 8**

La sottoscritta ditta si impegna a segnalare all'ASL TO4 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni di gara o di contratto.

#### **ART. 9**

La sottoscritta ditta dichiara altresì che non si è accordata e non si accorderà con altri soggetti interessati all'assegnazione del contratto per limitare in alcun modo la concorrenza. La ditta sarà altresì tenuta responsabile nei confronti dell'ASL TO4 del comportamento delle ditte a lei collegate.

#### **ART. 10**

La sottoscritta ditta si impegna a non concludere rapporti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e dichiara altresì che all'interno della propria organizzazione non prestano attività lavorativa o professionale ex dipendenti pubblici che rientrino nella previsione normativa dell'art. 1, comma 42, lettera l) della Legge 190/2012 e s.m.i..

#### **ART. 11**



La sottoscritta ditta si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera o del servizio o della fornitura, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere gli obblighi di cui sopra.

#### ART. 12

La sottoscritta ditta dichiara la sussistenza/la non sussistenza(\*), di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che intervenga successivamente.

(\*) depennare la dicitura non oggetto di dichiarazione)

#### ART. 13

La sottoscritta ditta si impegna a rendere noti tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito del contratto/convenzione in oggetto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".

La sottoscritta ditta prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

1. risoluzione o perdita del contratto;
2. escussione della cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta;
3. escussione della cauzione definitiva a garanzia del contratto;
4. responsabilità per danno arrecato all'ASL TO4 nella misura del 10% del valore del contratto, rimane comunque impregiudicata la richiesta risarcitoria di un danno maggiore;
5. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, rimane sempre impregiudicata la predetta richiesta.

#### ART. 14

Il Presente Patto di Integrità e le relative penali applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito del contratto/convenzione in oggetto e sino alla data della scadenza del periodo di garanzia di quanto fornito.

Chivasso, lì

|                                                                                                                           |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A.S.L. TO 4<br/>Il Direttore S.C. Acquisizione e Gestione<br/>Logistica Beni e Servizi</p> <p>FIRMATO DIGITALMENTE</p> | <p>Per IMPRESA POSTE ITALIANE<br/>Il Procuratore<br/>Sig. Fabio Adami</p> <p>FIRMATO DIGITALMENTE</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*La sottoscritta Sig. Fabio Adami, quale procuratore, dichiara di aver perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: articolo 2 e 3, e dal 6 al 13.*

Chivasso, lì



Per l'Impresa Poste Italiane Spa  
Il Procuratore  
Il Sig. Fabio Adami

FIRMATO DIGITALMENTE



| 1                                               | TIPOLOGIE | QUANTITATIVI PRESUNTI |         |         |         |              |                     |         |         |            |         |        | TOTALE QUANTITATIVI ANNUALI ASL/ASO | QUANTITATIVI ASL/ASO 4 ANNI | COSTO UNITARIO offerta |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------|---------|---------|--------------|---------------------|---------|---------|------------|---------|--------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
|                                                 |           | ASL CITTA' DI TORINO  | ASL T03 | ASL T04 | ASL T05 | AOU S. LUIGI | CITTA' DELLA SALUTE | ASL AT  | ASL AL  | ASL NOVARA | ASL CN1 | BIELLA |                                     |                             |                        |
|                                                 |           | (A)                   | (B)     | (C)     | (D)     | (E)          | (F)                 | (G)     | (H)     | (I)        | (L)     | (M)    | (N)                                 | (O)                         | (P)                    |
| non raccomandata massiva                        |           | 0                     | 0       | 0       | 0       | 0            | 90.000              | 0       | 0       | 0          | 293.400 | 69.100 | 452.500                             | 1.810.000                   | € 0,5                  |
| non raccomandata non a così suddivisa:          |           |                       |         |         |         |              |                     |         |         |            |         |        |                                     |                             |                        |
| 20 gr                                           |           | 84.660                | 274.690 | 277.700 | 192.640 | 2.440        |                     | 137.250 | 288.900 | 27.000     |         |        | 1.285.280                           | 5.141.120                   | € 0,8                  |
| 50 gr                                           |           | 2.976                 | 21.015  | 40.750  | 29.120  | 367          |                     | 16.700  | 1.000   | 9.500      |         |        | 121.428                             | 485.712                     | € 1,8                  |
| 100 gr                                          |           | 158                   | 4.353   | 3.179   | 1.792   | 284          |                     | 2.000   | 100     | 450        |         |        | 12.316                              | 49.264                      | € 2,7                  |
| 1.000 gr                                        |           | 1                     | 120     | 50      | 448     | 35           |                     | 50      |         | 50         |         |        | 754                                 | 3.016                       | € 4,5                  |
| 1.000                                           |           | 5                     | 30      | 20      |         |              |                     |         |         |            |         |        | 55                                  | 220                         | € 4,7                  |
| non raccomandata non a così suddivisa:          |           |                       |         |         |         |              |                     |         |         |            |         |        |                                     |                             |                        |
| 20 gr                                           |           | 338.665               |         |         |         |              |                     |         |         |            |         |        | 338.665                             | 1.354.660                   | € 0,8                  |
| 50 gr                                           |           | 11.899                |         |         |         |              |                     |         |         |            |         |        | 11.899                              | 47.596                      | € 1,8                  |
| 100 gr                                          |           | 612                   |         |         |         |              |                     |         |         |            |         |        | 612                                 | 2.448                       | € 2,7                  |
| 1.000 gr                                        |           | 4                     |         |         |         |              |                     |         |         |            |         |        | 4                                   | 16                          | € 4,5                  |
| 1.000                                           |           | 20                    |         |         |         |              |                     |         |         |            |         |        | 20                                  | 80                          | € 4,7                  |
| raccomandata fino a 20 kg                       |           | 5                     | 13      | 1       | 1       | 1            | 0                   | 25      | 12      | 19         | 0       | 0      | 77                                  | 308                         | € 19,0                 |
| raccomandata internazionale fino a 20 kg        |           | 1                     | 1       | 1       | 1       | 0            | 0                   | 1       | 1       | 1          | 0       | 0      | 7                                   | 28                          | € 19,0                 |
| raccomandata nazionale                          |           | 390                   | 127     | 250     | 100     | 30           | 0                   | 30      | 10      | 127        | 0       | 0      | 1.064                               | 4.256                       | € 5,6                  |
| raccomandata non massiva                        |           | 5.000                 | 15.115  | 8.500   | 9.500   | 1.500        |                     | 3.700   | 8.600   | 6.000      | 0       | 2.200  | 60.115                              | 240.460                     | € 3,2700000            |
| raccomandata posta elettronica non massiva      |           |                       |         |         |         |              |                     |         |         |            |         |        |                                     |                             |                        |
| raccomandata MANDATA NON A CITTA' DI TORINO 2GG |           | 20.000                |         |         |         |              |                     |         |         |            |         |        | 80.115                              | 320.460                     | € 1,1000000            |
| raccomandata massiva                            |           | 0                     | 0       | 0       | 0       | 0            | 0                   | 0       | 0       | 0          | 0       | 0      | 20.000                              | 80.000                      | € 3,2700000            |
| raccomandata internazionale                     |           | 160                   | 10      | 100     | 100     | 5            | 0                   | 17      | 45      | 100        | 0       | 0      | 537                                 | 2.148                       | € 11,5                 |
| raccomandata assicurata                         |           | 0                     | 0       | 0       | 0       | 0            | 0                   | 0       | 0       | 0          | 0       | 0      | 537                                 | 2.148                       | € 1,1                  |
| ASSEGNI                                         |           | 153                   | 109     | 100     | 100     | 800          | 0                   | 270     | 330     | 0          | 0       | 0      | 1.862                               | 7.448                       | € 5,3                  |